



## Tribunale Ordinario di Vasto

### ORDINANZA RISERVATA

#### IL GIUDICE

Dott. \_\_\_\_\_

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n.

LETTI gli atti e la documentazione di causa;

LETTE le richieste formulate dalle parti all'udienza del 05/12/2016;

ATTESO che il giudizio introdotto da Ciccione Rita concerne una controversia in materia di contratti bancari, per la quale l'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/10 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

RILEVATO che, dal verbale del primo incontro di mediazione prodotto dall'attore, emerge che la odierna convenuta, costituitasi nel presente giudizio e ritualmente invitata a prendere parte alla mediazione, non si è presentata all'incontro all'ora fissata dal mediatore, senza fornire alcun giustificato motivo della propria assenza, né nel corso della procedura di mediazione, né nell'ambito del presente giudizio, non avendo essa dedotto alcunché sul punto, neppure alla prima udienza successiva alla chiusura del procedimento di mediazione;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10, va pronunciata condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo;

RITENUTO che la lettera della citata disposizione, in virtù dell'uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta;

CHE l'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del giudizio e che tale irrogazione non può, pertanto, ritenersi necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia;

CHE, pertanto, la sanzione pecuniaria in questione ben può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio (cfr. Trib. Termini Imerese, 09/05/2012; Trib. Mantova, 22/12/2015);

RILEVATO che le parti hanno chiesto la fissazione dei termini di cui all'art. 103, sesto comma, c.p.c.;

RITENUTO che le parti debbano essere sollecitate a considerare l'opportunità e a valutare i possibili vantaggi di una definizione transattiva della controversia, dalla quale deriverebbe la possibilità non solo di sottrarsi all'inevitabile alea del giudizio, ma anche di pervenire ad una





## TRIBUNALE DI VASTO

immediata definizione della lite, evitando il prevedibile prolungamento dei tempi del processo e l'ulteriore aggravio di spese processuali;

**Per Questi Motivi**

disattesa ogni diversa richiesta, così provvede:

**CONDANNA** la parte convenuta \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al versamento, in favore dell'Erario, della somma di € 518,00, pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in conseguenza dell'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione;

**ASSEGNA** alle parti i seguenti termini perentori, decorrenti dal 12/12/2016:

**a)** termine di trenta giorni, per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

**b)** termine di ulteriori trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub a), per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali;

**c)** termine di ulteriori venti giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub b), per le sole indicazioni di prove contrarie;

**ASSEGNA** alle parti termine di ulteriori dieci giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub c), per depositare in cancelleria note contenenti una specifica proposta di definizione conciliativa della lite, da sottoporre all'esame della controparte;

**INVITA** le parti, per la prossima udienza, a prendere precisa posizione sulla proposta e ad esplicitare le ragioni di un eventuale rifiuto, di cui il Giudice terrà conto ai fini della condanna alle spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 10, legge 18 giugno 2009, n. 69;

**RINVIA** la causa all'udienza del **22/05/2017**, ore **11:30**, per la verifica delle condizioni di una possibile conciliazione o, in difetto, per la discussione orale sull'ammissione dei mezzi istruttori e per l'adozione dei provvedimenti per l'ulteriore impulso del processo.

**MANDA** alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Vasto, 06/12/2016.

IL GIUDICE

*Dott.*

